

Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI BELLUNO, PADOVA E TREVISO Provincia di Treviso Settore Ambiente e Pianificazione Ufficio Valutazione Impatto Ambientale Treviso Sede

protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Lettera inviata solo via PEC ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, L. 98/2013

Prot. n. Class All. Risposta al foglio

Oggetto: Comune di Roncade (TV), via Principe.

Pratica 2022/350. SUINAL di Merlo L.

Procedimento autorizzativo unico di VIA ai sensi dell'art. 27-bis e art. 29-ter, c.4 del D. Lgs.

152/2006.

Chiarimenti in materia di tutela archeologica.

Con riferimento alla comunicazione prot. 18491/2022 trasmessa da codesta Amministrazione in data 07.04.2022 e acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. 11696 del 08.04.2022, si specifica preliminarmente che sui mappali di progetto non gravano disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) né sono in corso procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici.

- Si fa presente, tuttavia, che l'espansione dell'impianto esistente si colloca in area ad alto potenziale archeologico, come attestato da:
- presenza di tracce probabilmente riconducibili ad un antico tracciato viario d'età romana (Altino-Oderzo), distante circa 250 m ad est dell'impianto;
- presenza di tracce probabilmente riconducibili al tracciato viario d'età romana (via Claudia Augusta Altinate), distante circa 2,5 km a sud-ovest dell'impianto;
- presenza di zone archeologiche vincolate ai sensi del D. Lgs. 42/2004 riconducibili ad insediamenti d'età romana in loc. Ca' Tron, distanti circa 2km ad est dell'impianto;
- presenza di siti archeologici dell'età del Bronzo e romana nell'area su cui attualmente insiste il complesso denominato H-Campus, distante circa 3,5 km ad est dell'impianto.

Ciò considerato, in relazione al concreto rischio di intercettare stratigrafie d'età antica sepolte, si ritiene auspicabile l'applicazione di quanto previsto in materia di archeologia preventiva dalla *Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico* (firmata a La Valletta, 16.01.1992, art. 6), ratificata con L. 57/2015.

Laddove per la committenza non fosse possibile attivare forme di tutela archeologica preventiva, al fine di limitare i rischi derivanti da rinvenimenti fortuiti, con conseguente possibilità di danneggiamento dei

Responsabile del procedimento e dell'istruttoria ai sensi della Legge 241/90: funzionario archeologo - dott. Alessandro Asta (alessandro.asta@beniculturali.it)



reperti rinvenuti, nonché al fine di evitare l'eventuale sospensione degli interventi progettuali, a norma dell'art. 28, comma 2, decreto citato, si ritiene opportuno che tutte le opere di scavo previste in progetto siano condotte con assistenza continua di archeologi professionisti, con oneri non a carico di questa Soprintendenza, nel rispetto delle vigenti *Prescrizioni per la consegna della documentazione di scavo archeologico*, scaricabili dal sito istituzionale di questo Ufficio.

Eventuali ritrovamenti di beni archeologici, appartenenti allo Stato a norma dell'art. 91 del D.Lgs. 42/2004, dovranno essere, in ogni caso, tempestivamente denunciati ai sensi dell'art. 90 dello stesso decreto e potranno condizionare la realizzabilità del progetto approvato.

Tanto si comunica per quanto di competenza, rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

IL SOPRINTENDENTE Fabrizio Magani

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.]

